

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE, A NORMA DELL'ART. 2, COMMA 3, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

VISTO l'articolo 1 della predetta legge n. 23 del 2014, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a) che, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni censuarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, in materia di perfezionamento e revisione del sistema catastale, che al Titolo III prevede e disciplina le commissioni censuarie;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2014;

SU proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale)

1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.

Articolo 2
(Commissioni censuarie locali)

1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
3. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.
4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.

Articolo 3
(Composizione delle commissioni censuarie locali)

1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti dal presidente della commissione censuaria locale.
3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:
 - a) due, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
 - b) uno, fra quelli designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
 - c) tre, fra quelli designati dal Prefetto, su indicazione degli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.
4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.

Articolo 4

(Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali)

1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dandone comunicazione agli interessati.

Articolo 5

(Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale)

1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.

Articolo 6

(Commissione censuaria centrale)

1. La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti.
2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
4. La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in subordine, di età.

Articolo 7

(Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale)

1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti.
2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.

3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
- a) il direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
 - b) il direttore centrale della Direzione Centrale Catasto e Cartografia;
 - c) il direttore centrale della Direzione Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi;
 - d) il direttore centrale della Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per la partecipazione alle sedute della Commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.
5. Fanno parte di ciascuna sezione:
- a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate, da questa designato;
 - b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
 - c) due componenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
6. Fanno parte inoltre:
- a) della sezione competente in materia di catasto terreni, due docenti universitari in materia di economia ed estimo rurale, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) della sezione competente in materia di catasto urbano, due docenti universitari in materia di economia ed estimo urbano, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite anche le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

Articolo 8

(Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale)

1. Entro novanta giorni dalla richiesta del direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti della Commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.

3. Della nomina è data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 9

(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale)

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.

Articolo 10

(Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie)

1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.

Articolo 11

(Incompatibilità)

1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- d) i prefetti;
- e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico stimativa.

2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie.

3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Articolo 12

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:

- a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) e c);
- b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11;
- c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolando il regolare funzionamento;
- e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.

Articolo 13

(Funzioni e durata dell'incarico)

1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non è rinnovabile.
2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attività è indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed è svolta nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.
3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.

Articolo 14

(Attribuzioni delle commissioni censuarie locali)

1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:
 - a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
 - b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale.
2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
 - a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;

b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i, n. 1) della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

Articolo 15

(Attribuzioni della commissione censuaria centrale)

1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:

a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;

b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.

2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.

4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle Entrate.

5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle Entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.

6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:

- a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio;
- b) a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;
- c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

Articolo 16

(Poteri delle commissioni censuarie)

1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.

Articolo 17

(Sedute delle commissioni censuarie)

- 1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite.
- 2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.
- 3. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. In caso assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d'età.
- 4. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.

Articolo 18

(Validità delle deliberazioni)

- 1. Le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
- 2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni.
- 3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

Articolo 19

(Scioglimento delle commissioni censuarie locali)

1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporre lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.

Articolo 20
(Spese di funzionamento)

1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.
2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali sono eseguiti dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio; la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti della commissione censuaria centrale sono eseguiti dagli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate. Agli oneri per il funzionamento delle commissioni censuarie si provvede con i fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 21
(Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale)

1. La data di insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto è fissata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 22
(Norme abrogate)

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui al presente decreto, sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni censuarie previste dallo stesso decreto.

Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie
SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI

AMBITO REGIONALE	SEDI - AMBITO PROVINCIALE
VALLE D'AOSTA	AOSTA
PIEMONTE	ALESSANDRIA
	ASTI
	BIELLA
	CUNEO
	NOVARA
	TORINO
	VERBANIA
	VERCELLI
LIGURIA	GENOVA
	IMPERIA
	LA SPEZIA
	SAVONA
LOMBARDIA	BERGAMO
	BRESCIA
	COMO
	CREMONA
	LECCO
	LODI
	MANTOVA
	MILANO
	PAVIA
	SONDRIO
	VARESE
VENETO	BELLUNO
	PADOVA
	ROVIGO
	TREVISO
	VENEZIA
	VERONA
	VICENZA
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO
	TRENTO

Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie
SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE
LOCALI

FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA
	PORDENONE
	TRIESTE
	UDINE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
	FERRARA
	FORLI'
	MODENA
	PARMA
	PIACENZA
	RAVENNA
	REGGIO EMILIA
	RIMINI
TOSCANA	AREZZO
	FIRENZE
	GROSSETO
	LIVORNO
	LUCCA
	MASSA
	PISA
	PISTOIA
	PRATO
	SIENA
UMBRIA	PERUGIA
	TERNI
MARCHE	ANCONA
	ASCOLI PICENO
	MACERATA
	PESARO
LAZIO	FROSINONE
	LATINA
	RIETI
	ROMA
	VITERBO

Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie
SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE
LOCALI

ABRUZZO	CHIETI
	L'AQUILA
	PESCARA
	TERAMO
MOLISE	CAMPOBASSO
	ISERNIA
CAMPANIA	AVELLINO
	BENEVENTO
	CASERTA
	NAPOLI
	SALERNO
PUGLIA	BARI
	BRINDISI
	FOGGIA
	LECCE
	TARANTO
BASILICATA	POTENZA
	MATERA
CALABRIA	CATANZARO
	COSENZA
	CROTONE
	REGGIO CALABRIA
	VIBO VALENTIA
SICILIA	AGRIGENTO
	CALTANISSETTA
	CATANIA
	ENNA
	MESSINA
	PALERMO
	RAGUSA
	SIRACUSA
	TRAPANI

Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie
SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE
LOCALI

SARDEGNA	CAGLIARI
	NUORO
	ORISTANO
	SASSARI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 2, comma 3, della legge 11 marzo 2014, n. 23, delega il Governo, fra l'altro, a ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Le commissioni censuarie, attualmente previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sono organismi che, nell'ambito dei procedimenti di determinazione delle tariffe d'estimo, coadiuvano l'amministrazione finanziaria ed esplicano funzioni consultive – obbligatorie e vincolanti – in materia di approvazione dei prospetti tariffari, svolgendo, nella sostanza, attività che possono ascrivere nel dominio dell'amministrazione attiva.

Con la delega conferita dall'art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il legislatore, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato anche i criteri e i principi per ridefinire le competenze delle commissioni censuarie, includendovi la validazione delle funzioni statistiche previste dalla legge di delega, nonché il funzionamento e la composizione delle medesime.

Rimane ferma la natura amministrativa delle commissioni censuarie, nelle quali è prevista la presenza di rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, di magistrati, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, nonché di esperti di statistica e di econometria.

Ai principi innanzi esposti si è data attuazione con il presente schema di decreto legislativo secondo le linee di intervento diseguito analiticamente illustrate.

La tecnica utilizzata è quella di ridisciplinare organicamente la materia contenuta nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, stabilendone l'abrogazione e recependone le previsioni di persistente attualità nel decreto legislativo in esame.

Art. 1

L'articolo definisce l'ordinamento delle commissioni censuarie, ripartite in commissioni censuarie locali, le cui sedi sono individuate nella tabella allegata al decreto legislativo, e in commissione censuaria centrale, con sede in Roma.

Art. 2

La disposizione è volta a definire l'articolazione delle commissioni censuarie locali, prevedendo una sezione competente in materia di catasto terreni, una sezione competente in materia di catasto urbano e, in fase di prima attuazione, almeno una sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, quale prevista dall'art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Si prevede inoltre la possibilità di modificare il numero delle sezioni con decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della suddetta riforma.

Vengono altresì fissate le modalità e i criteri per la nomina dei presidenti di commissione.

Artt. 3, 4 e 5

Gli articoli in esame recano disposizioni sulla composizione delle sezioni in cui sono articolate le commissioni censuarie locali e sui criteri di nomina dei componenti.

In particolare, l'articolo 3, in ossequio ai criteri di delega, individua il numero dei componenti di ciascuna sezione e fissa le regole per la relativa scelta, operata dal presidente del tribunale nell'ambito di una rosa di designazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed al Prefetto.

L'art. 4 definisce poi le modalità per la designazione, la scelta e la nomina dei componenti.

Con l'art. 5 si prevede che le funzioni di segreteria siano assicurate da un apposito ufficio.

Art. 6

La norma ridefinisce l'articolazione della commissione censuaria centrale in tre sezioni, competenti, una in materia di catasto terreni, una in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Anche per la commissione censuaria centrale si prevede che il numero dei componenti, fissato in 25, possa essere modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Vengono inoltre disciplinati i criteri e le modalità per la nomina del presidente.

Artt. 7, 8 e 9

Specularmente a quanto disposto dagli articoli da 3 a 5, le disposizioni in esame sono rivolte a definire la composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale e i criteri di nomina dei relativi componenti.

Nello specifico, l'art. 7 individua la composizione delle sezioni, delle quali fanno parte quattro membri di diritto e sette componenti nominati su specifica designazione. Per assicurare la funzionalità della commissione è previsto che i membri di diritto possano conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute.

L'art. 8 definisce le modalità per la designazione e la nomina dei componenti.

Con l'art. 9 si prevede il segretario e l'ufficio di segreteria tecnica.

Artt. 10, 11 e 12

Gli articoli individuano i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie, i motivi di incompatibilità e le cause di decadenza dall'incarico.

Art. 13

La disposizione indica la durata degli incarichi di presidente ed i componenti delle commissioni censuarie, precisando che l'incarico non è rinnovabile.

La norma detta altresì i principi ai quali deve improntarsi la relativa attività, indirizzata unicamente all'applicazione della legge e da svolgersi nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

Artt. 14 e 15

Con le disposizioni in esame si individuano le attribuzioni delle commissioni censuarie, locali e centrale, le quali continuano ad esercitare, in materia di catasto terrenie in materia di catasto edilizio urbano, le funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

E' inoltre previsto che, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, le commissioni censuarie locali provvedono alla validazione delle funzioni statistiche previste dall'art. 2 della legge n. 23 del 2014 (art. 14, comma 2). La commissione censuaria centrale provvede alla loro definitiva validazione, ove la commissione censuaria locale non abbia provveduto e l'Agenzia delle Entrate non si sia conformata alle sue osservazioni; provvede inoltre, a sezioni unite, alla validazione dei saggi di redditività media determinati dalla suddetta Agenzia (art. 15, commi 3 e 4).

E' altresì espressamente previsto il potere sostitutivo della commissione censuaria centrale nei confronti delle commissioni censuarie locali che non adottino le decisioni di loro competenza (art. 15, comma 5), nonché la funzione consultiva della medesima (art. 15, comma 6).

Art. 16

L'articolo individua i poteri delle commissioni censuarie che, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai Comuni.

Artt. 17, 18, 19 e 20

Gli articoli disciplinano il funzionamento delle commissioni censuarie, che possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite (art. 17), e la validità delle relative deliberazioni (art. 18).

Viene inoltre espressamente prevista la possibilità di disporre lo scioglimento delle commissioni censuarie locali e il rinnovo della totalità dei relativi membri laddove le stesse non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti (art. 19).

Con l'art. 20 si precisa che ai componenti delle commissioni censuarie spetta unicamente il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno.

Artt. 21 e 22

Trattasi di disposizioni che regolano l'insediamento delle nuove commissioni censuarie e la cessazione di quelle previste dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Viene inoltre espressamente prevista l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato Titolo III, a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni disciplinate dal decreto legislativo in esame.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo provvede a ridefinire le competenze, il funzionamento e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e centrale previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

In considerazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge delega, correlate anche alla prevista revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, il numero delle sezioni in cui le commissioni sono articolate passa da due a tre, di cui una specializzata per l'attuazione della suddetta riforma.

In tale contesto, la norma mira a mantenere un sostanziale equilibrio fra le competenze attribuite, il numero dei componenti, condizionato anche dall'esigenza di assicurare la presenza delle figure e delle categorie indicate dalla legge delega, e l'obiettivo di evitare un eccessivo appesantimento dell'organismo collegiale.

Il superamento della figura del componente supplente, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, consente peraltro di mantenere pressoché inalterato il numero dei componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali e a decrementare leggermente il numero dei componenti della commissione censuaria centrale.

In coerenza con quanto attualmente disposto dall'art. 39, quinto comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, anche alle spese di funzionamento delle nuove commissioni censuarie si provvede, con i fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal decreto legislativo non derivano nuovi oneri in quanto lo stesso, da un lato, opera una ridefinizione di organismi già previsti nell'ordinamento vigente, dall'altro dispone espressamente che ai componenti delle commissioni non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

Allo stato viene quindi rispettato il vincolo di invarianza di spesa, atteso che, pur a fronte di un prevedibile incremento delle sedute delle commissioni censuarie – sia locali che centrale – in relazione alla disposta riforma estimativa del catasto dei fabbricati, si determinano risparmi connessi alla mancata erogazione dei compensi attualmente previsti dagli artt. 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.